



NOTAIO

FRANCESCA PULA

Piazzetta Dante, 10 Russi (Ra)
Tel. 0544/583751 - Fax 0544/414195
E-mail: fpula@notariato.it

Repertorio n. 2896

Raccolta n. 2264

**ATTO INTEGRATIVO
A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di luglio
(17 luglio 2017)

in Russi, nel mio Studio in Piazzetta Dante n. 10.

Avanti a me Dottoressa **FRANCESCA PULA**, Notaio in Russi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ravenna,

è presente il Signor

GRAZIANI LEONARDO, nato a Faenza (RA) il 22 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara d'intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella propria veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione di

"ASILO GIARDINO LUIGI CARLO FARINI", con sede in Russi (RA), Via Giovanni Pascoli n. 15, Codice Fiscale 80008530398, Partita I.V.A. 01322430396, Ente Morale istituito con Regio Decreto in data 30 aprile 1865 e riconosciuto di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in data 5 settembre 1995 n. 697, tale nominato con deliberazione in data 8 maggio 2013, coi poteri necessari per il presente atto come a lui derivanti dal vigente Statuto.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
premette

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti in data 7 maggio 2016, repertorio n. 2044/1551, registrato a Ravenna l'11 maggio 2016 al n. 2984, Serie 1T, l'Assemblea degli associati in pari data deliberava la modifica di numerosi articoli dello Statuto sociale;
- che, nella stessa sede, la medesima Assemblea autorizzava inoltre il Presidente ad apportare alla deliberazione ed allo Statuto nella sua nuova stesura tutte le eventuali modifiche, variazioni, aggiunte e soppressioni che fossero richieste in sede di iscrizione dai competenti Uffici;
- che la Regione Emilia Romagna ha richiesto la modifica dell'art. 9 dello Statuto, inerente alla composizione del Consiglio Direttivo, al fine di poter procedere all'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- che col presente atto si intende ottemperare alla richiesta formulata dal competente Ufficio della Regione Emilia Romagna.

Tutto ciò premesso

e confermato, in modo che la premessa faccia parte integrante e sostanziale dell'atto, il comparsa, in virtù del presente atto, dichiara e stipula quanto segue:

Al fine di ottemperare alla richiesta proveniente dal competente Ufficio della Regione Emilia Romagna per poter procedere all'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il costituito Signor **GRAZIANI LEONARDO**, fruendo dell'espressa autorizzazione concessagli, dichiara di modificare il testo dell'art. 9 dello Statuto allegato all'innanzi meglio citato verbale ai miei rogiti in data 7 maggio 2016, repertorio n. 2044/1551, sostituendolo con un altro avente il seguente tenore:

"Art. 9 - Il Consiglio direttivo.

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri pari a 7 (sette),

Registrato a Ravenna
Il 18/07/2017
Serie 1T N. 4833
€ 200,00



nominati tra gli associati dall'Assemblea dei soci.

2) I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Non possono essere rieletti per il terzo mandato consecutivo.

3) Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo.

4) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nell'impossibilità l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Consiglieri venuti a mancare. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

5) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

6) Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- predisporre il bilancio preventivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- proporre all'Assemblea dei soci la modificazione dello Statuto sociale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- determinare il compenso per il Tesoriere o Segretario dell'Ente, con cadenza annuale.

7) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

8) Il Consiglio direttivo è convocato di regola una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

9) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma ai membri del Consiglio Direttivo, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

11) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il comparente dichiara che il suddetto Statuto resta fermo ed invariato in ogni altra sua parte e mi consegna il nuovo testo integrale dello Statuto medesimo ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, con la fir-

ma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, alla loro conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, nonché alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto e comunque in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette

Scritto in parte da persona di mia fiducia in dattilografia a norma di legge ed in parte di mia mano su due fogli per pagine intere cinque e fin qui della presente.

F.TO LEONARDO GRAZIANI

F.TO FRANCESCA PULA NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta n.2264

STATUTO

==*==*==*==*==*==*==*==*==*

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1) L'Ente "**ASILO GIARDINO LUIGI CARLO FARINI**", eretto in Ente Morale con R.D. in data 30 aprile 1865, avente sede nel Comune di Russi (RA), Via Pascoli n. 15, trae la sua origine da una pubblica sottoscrizione, promossa, fin dal 1862 da un gruppo di cittadini e dal Municipio, fra la cittadinanza; l'offerta più cospicua fu quella del medico Luigi Carlo Farini, cui successivamente l'asilo fu intitolato.

2) L'Ente ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, attribuita con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 697 del 05 settembre 1995 e non ha finalità di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per attuare l'attività di istruzione ed educazione attraverso una scuola materna per bambini residenti di norma nel Comune di Russi e, in via subordinata, attività di assistenza, di integrazione e di sostegno educativo, sociale e culturale a minori, residenti di norma nello stesso Comune.

2) L'istruzione, l'educazione e l'assistenza devono caratterizzarsi per il rispetto assoluto della persona e dei valori cristiano cattolici, morali e civili. Ha titolo di preferenza, nella fruizione del servizio chi sia in condizioni di disagio psico-fisico, familiare e sociale.

3) L'attività educativa e didattica è contenuta nel Piano dell'Offerta formativa (P.O.F.). Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

a) gestire, nel comune di Russi, una scuola paritaria improntata ai principi di



libertà stabiliti dalla Costituzione;

b) gestire iniziative e proposte informative e formative, dirette ai genitori e alle famiglie, che abbiano carattere complementare e integrativo rispetto all'attività di cui al precedente punto a).

4) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

5) In caso di particolari necessità legate alla peculiarità dell'attività prevista nello statuto, l'associazione può avvalersi di prestazioni lavorative ricorrendo anche ai propri associati.

Art. 3 - Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e corrispettivi specifici degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- il proprio patrimonio e le relative rendite.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno. L'Assemblea dei soci approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 4 - Soci

1) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, minorenni e maggiorenni, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata:

- alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
- al versamento della quota associativa annua deliberata dal Consiglio direttivo.

2) Sulle domande di ammissione di minorenni e maggiorenni si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. La domanda di ammissione a socio, da parte dei minorenni, deve essere presentata

contestualmente alla domanda di iscrizione alla scuola materna.

3) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. L'ammissione dell'associato avviene tacitamente.

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa annua entro il 31 dicembre;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I soci maggiorenni hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;

I soci minorenni, essendo privi di capacità d'agire non possono esercitare tali diritti.

2) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

3) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo l'eccezione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, che avviene a scrutinio segreto.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori o Revisore dei conti;
- il Collegio dei probiviri;
- il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in par-



ticolare:

- approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- nomina i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico dei conti e i membri del Collegio dei probiviri;
- determina i compensi dei membri non soci degli organi dell'associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno due volte all'anno, in sessione primaverile ed autunnale, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dal presenti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi a domicilio almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

9) In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo.

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri pari a 7 (sette), nominati tra gli associati dall'Assemblea dei soci.

2) I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Non possono essere rieletti per il terzo mandato consecutivo.

3) Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo.

4) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del

Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nell'impossibilità l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Consiglieri venuti a mancare. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

5) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

6) Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- predisporre il bilancio preventivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- proporre all'Assemblea dei soci la modificazione dello Statuto sociale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- determinare il compenso per il Tesoriere o Segretario dell'Ente, con cadenza annuale.

7) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

8) Il Consiglio direttivo è convocato di regola una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

9) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma ai membri del Consiglio Direttivo, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

11) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

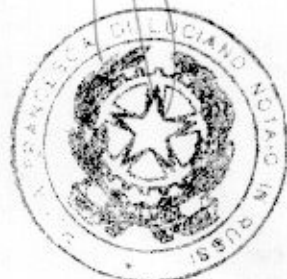
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3) Viene nominato Vice-Presidente il Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza all'Ente e, in caso di parità, il più anziano di età.

4) In caso di assenza del Presidente o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

5) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.



6) Il Presidente ha il compito di disporre e il potere di firma dei mandati di pagamento

Art. 11 - Il Tesoriere o Segretario dell'Ente.

1) Il "Tesoriere" o "Segretario dell'Ente" è nominato dal Consiglio direttivo tra i soci e/o i non soci. Risponde del proprio operato al Consiglio direttivo con relazioni periodiche in occasione delle riunioni del organo amministrativo. Nel caso venga nominato tra i non soci, può essere previsto un compenso per i compiti assolti secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo. L'ammontare del compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e comunicato all'Assemblea ordinaria.

2) Il "Tesoriere" o "Segretario dell'Ente" può essere nominato tra i membri del Consiglio direttivo oppure essere una figura esterna all'organo amministrativo.

- Gestisce le entrate e le uscite. Firma i mandati di pagamento e ha il compito di assicurare la contabilità corrente dell'Associazione.

Art. 12 - Collegio dei probiviri

1) Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

2) Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico.

1) L'amministrazione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Revisore Unico dei Conti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri soci e/o non soci, nominati dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. Il Collegio dei revisori o il Revisore Unico dei Conti sono nominati per la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

2) Il Collegio dei revisori o il Revisore Unico dei Conti controllano l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

3) Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 14 - Norma finale

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

2) Ai sensi del disposto congiunto degli artt. 14 e 16 del Codice Civile, dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 5 della L.R. 23 novembre 1987 n. 35, la modificazione dello statuto è approvata dalla Regione.

Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata o approvata in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

F.TO LEONARDO GRAZIANI

F.TO FRANCESCA PULA NOTAIO

Copia conforme all'originale composta
di N. 5 pagine, che si rilascia

in carta libera per gli usi di legge.

18 luglio 2017